

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14
DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39**

Signori Associati,

in esecuzione dell'incarico conferito alla sottoscritta in data 01.04.2023 dal Consiglio Direttivo quale Revisore Unico dell'Associazione e del conseguente compito di controllare la regolarità contabile e la correttezza dei dati esposti nel bilancio di esercizio, ho esaminato il progetto di bilancio dell'Associazione ASLTI O.D.V. al 31 dicembre 2023.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente relazione. Sono indipendente rispetto all'"ASLTI O.D.V." in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio.

Responsabilità del consiglio direttivo e dell'organo di controllo di "ASLTI O.D.V." per il bilancio d'esercizio

Il consiglio direttivo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Il consiglio direttivo è responsabile per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il consiglio direttivo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia rilevato l'esistenza di cause di estinzione o scioglimento e conseguente liquidazione dell'Ente o condizioni per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. L'organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Ente.



Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Consiglio Direttivo dell'Ente è responsabile per la predisposizione della sezione "Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie" inclusa nella relazione di missione al 31/12/2023 incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

L'organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle *"Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore"* consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. In assenza di un soggetto incaricato della revisione legale, inoltre, l'organo di controllo ha verificato la rispondenza del bilancio e della relazione di missione ai fatti e alle informazioni di rilievo di cui l'organo di controllo era a conoscenza a seguito dello scambio di informazioni con gli organi sociali.

A mio giudizio, le informazioni relative all'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie incluse nella relazione di missione sono coerenti con il bilancio d'esercizio dell'Associazione al 31/12/2023 ed è redatto in conformità alle norme di legge.

Data 20/04/2024

Il Revisore Unico

